



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 02/101 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 465

del 11 novembre 2020

Prot. Gen. n. 93628

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PRESO ATTO** della nota n.91720 datata 05 novembre 2020, con cui la soc. Fastweb s.p.a., esecutrice dei lavori, chiede l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione e di restringimento carreggiata in via F. Guglielmi, in via Pardi e in via Trento, al fine di eseguire i lavori di scavo per nuovi allacci telefonici, per il periodo 16 – 20 novembre 2020;
- **LETTE** le autorizzazioni di Occupazione di suolo pubblico n.58 e n.59 del 29 ottobre 2020, con cui il Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia, autorizza i lavori di che trattasi;
- **CONSIDERATI** gli orari in cui si evidenzia un aumento del traffico cittadino, si ritiene necessario effettuare i lavori negli orari sotto indicati;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;
- **VISTI:**
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - la Disposizione sindacale di cui al prot. n.76915 del 25 settembre 2020 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale";

ORDINA:

1. dalle ore **07:30** del giorno **16 novembre 2020** fino alle ore **16:30** del giorno **20 novembre 2020**, in:
 - **VIA F. GUGLIELMI**, a partire dall'intersezione con corso Centocelle per mt.30,00 in direzione Grosseto;
 - **VIA PARDI**, tratto compreso tra via Lepanto e via Trento;
 - **VIA TRENTO**, a partire dall'intersezione con via Pardi per mt.10,00 in direzione mare:
 - l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione ad esclusione dei veicoli della ditta esecutrice dei lavori e dell'A.C. addetti al controllo, **da porre in essere su entrambi i lati della carreggiata;**
 - l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di restringimento carreggiata;

- 2. i lavori potranno essere eseguiti, con l'obbligo di utilizzare personale idoneamente abbigliato (movieri) e munito di strumentazione per viabilità (paletta) necessari per l'esecuzione dei lavori e/o di strutture materiali idonee per la regolamentazione della circolazione veicolare (semafori mobili).**

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla soc. Fastweb s.p.a.:
 - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;
 - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
 - al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
 - alla soc. C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di propria competenza;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7 – Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI